



**BANDO 2012 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE
DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA
215“PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI”
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DEL
PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE**

Approvato dalla Giunta Provinciale il 26 gennaio 2012



**FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA
INVESTE NELLE ZONE RURALI**

**BANDO 2012 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN
APPLICAZIONE DELLA MISURA 215 “PAGAMENTI PER IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 E
DEL PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE**

INDICE

Premessa	pag. 3
1 Riferimenti normativi	3
2 Caratteristiche della Misura	4
3 Disponibilità finanziaria	4
4 Specie interessate dal regime di aiuto	4
5 Obiettivi della Misura	5
6 Beneficiari	5
7 Condizioni di ammissibilità	5
8 Natura degli impegni	8
9 Modalità di attuazione degli impegni di nuova introduzione	9
10 Aree di applicazione	11
11 Procedure di attuazione	12
11.1 Presentazione delle domande	12
11.2 Identificazione delle superfici agricole e delle UBA	13
11.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	13
11.4 Dichiarazioni da inserire nella domanda di aiuto	15
12 Competenze	16
12.1 Competenza in ambito interprovinciale	16
13 Istruttoria delle “domande di aiuto” e predisposizione delle graduatorie	17
14 Liquidazione degli aiuti	17
15 Criteri di selezione	18
15.1 Priorità di tipo trasversale	19
15.2 Priorità territoriali	21
15.3 Criteri tecnici e soggettivi	24
16 Pagamenti per il benessere animale concedibili	26
17 Presentazione delle domande di pagamento	28
17.1 Informazioni contenute nella domanda di pagamento	28
17.2 Documentazione della prima domanda di pagamento	29
17.3 Dichiarazioni relative alla prima domanda di pagamento	30
17.4 Casi verificabili e sostegni concedibili	30

17.5	Istruttoria delle domande di pagamento	32
18	Controlli	32
19	Condizionalità e Buone Pratiche Zootecniche	32
20	Perdita dei requisiti e inadempimenti	33
20.1	Irregolarità	33
20.2	Cambio di beneficiario	34
21	Responsabile del procedimento amministrativo	36
22	Referente della Misura	36
23	Privacy	37
24	Disposizioni finali	37

Premessa

Il presente bando dà attuazione agli interventi previsti dalla Misura 215 “Pagamenti per il Benessere degli Animali ” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (di seguito PSR), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2007) 4161 del 12 settembre 2007.

In particolare definisce in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura.

Il presente bando è stato elaborato congiuntamente dalla Provincia di Parma, dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, dalla Comunità Montana Unione Comuni Parma Est, attuando in particolare il modello di “gestione associata” dei procedimenti, oggetto di una specifica convenzione fra i tre Enti, approvata con i seguenti atti:

Provincia di Parma: deliberazione di Giunta n. 94 del 14 febbraio 2008.

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno: deliberazione di Giunta n. 19 del 22 febbraio 2008

Comunità Montana Unione Comuni Parma Est: deliberazione di Giunta n. 8 del 11 febbraio 2008.

Il presente bando tiene conto di quanto stabilito dal Programma rurale integrato provinciale 2007-2013 (di seguito PRIP) nel testo approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 105 del 30 ottobre 2007, successivamente adeguato dalla Giunta provinciale con atto n. 1012 del 6 dicembre 2007 e definitivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2177 del 27 dicembre 2007.

1 Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura

Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna

Reg. (CE) n. 1290/05

Reg. (CE) n. 1698/05

Reg. (CE) n. 1974/06

Reg. (UE) n. 65/11

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 con particolare riferimento all’allegato2

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia:

- Reg. (CE) n. 73/2009
- Reg. (CE) n. 74/2009
- Reg. (CE) n. 1122/2009.

Deliberazione Giunta Regionale del 08/02/2010 n.387

Deliberazione Giunta Regionale del 27/12/2011 n.2017

2 Caratteristiche della Misura

La Misura 215 promuove la diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali rispetto alle normali Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) attraverso l'assunzione di impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'Allegato II del Reg (CE) n. 73/2009 (ex articolo 4 e Allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/2003) e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti nel Programma, così come disposto dall'articolo 40, comma 2 del Re. (CE) n. 1698/05.

Per quanto concerne la descrizione delle Buone Pratiche Zootecniche (requisiti minimi) si rimanda all'Allegato 2 soprarichiamato.

3 Disponibilità finanziaria

Le risorse finanziarie destinate alla misura 215 sono pari a **2.183.009,89 euro** derivanti dalla rimodulazione con assegnazione al PRIP ed economie provenienti dal bando 2010, sono destinate a coprire 2 anni di applicazione relativi alla programmazione 2007/2013.

Le risorse sono così ripartite tra le varie specie animali, tenendo conto del numero dei ricoveri e della consistenza degli allevamenti:

importi in euro

Specie	2012	2013	Totale
bovini 78%	945.970,95	756.776,76	1.702.747,71
suini 17%	206.173,15	164.938,53	371.111,68
ovini 3%	36.383,49	29.106,80	65.490,29
avicoli 2%	24.255,67	19.404,54	43.660,21
Totale	1.212.783,26	970.226,63	2.183.009,89

4 Specie interessate dal regime di aiuto

Come indicato nel Programma operativo, la Misura 215 viene attivata per tutte le specie animali contemplate dal documento: **bovina, ovina, suina, avicole**.

Gli indirizzi produttivi che si attivano sono:

Specie animale/indirizzo produttivo
Bovino da latte per formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna
Bovino da latte per formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura
Bovino da latte per formaggio Grana Padano / latte alimentare
Bovino da carne: vitellone pesante ciclo aperto
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo chiuso /misto
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo aperto
Bovino da carne: vitello a carne bianca
Ovino (Latte o Carne)
Galline Ovaiole
Pollo da carne
Suino (ciclo chiuso)

L'ultima domanda in posizione utile della graduatoria potrà essere ammessa ad aiuto per l'intero ammontare dell'aiuto dichiarato ammissibile.

5 Obiettivi della Misura

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 la Misura è funzionale al perseguimento dell'obiettivo " Favorire metodi e condizioni di allevamento ottimali per il benessere degli animali". La tutela della salute degli animali potrà determinare, nel medio-lungo periodo, ricadute positive sul miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni derivate

6 Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti per il benessere degli animali, gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con sede legale in Provincia di Parma, titolari di aziende zootecniche ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e nei territori distaccati ai sensi della L.117/09, dalla Regione Marche e aggregati alla Regione Emilia Romagna e detentori di animali delle specie specie bovina, ovina, suina o avicola.

Possono accedere ai pagamenti per il benessere degli Animali, gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad uno o più degli impegni attivati dalla Misura 215 del P.S.R. attivati.

Sono escluse dalla possibilità di presentare la domanda di aiuto le imprese agricole che:

- allevano mediamente un numero di animali inferiore a 6 U.B.A, tale valore va inteso come soglia minima di UBA oggetto di impegno / pagamento complessivamente richieste nella domanda di aiuto ai fini della concessione;
- non adottano almeno un impegno di nuova introduzione;
- rientrano in una delle categorie di allevamento indicate all'Allegato 2 alla Misura 215 del P.S.R. 2007-2013 – versione 4 "Esclusioni specifiche".

7 Condizioni di ammissibilità

Per beneficiare dei pagamenti per il benessere degli animali i richiedenti devono, per l'intero "periodo di impegno", possedere e rispettare i requisiti minimi e le condizioni di accesso prescritte nel PSR e nel manuale tecnico per l'attuazione della misura 215 del P.S.R.

I requisiti soggettivi definiti al punto 6 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale.

E' prevista l'adesione parziale alla Misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal fabbricato zootecnico (ricovero) identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice ASL di allevamento). Pertanto, nella domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare il/i ricovero/i aziendale/i, tra quelli condotti, in relazione al/i quale/i intende far valere

specifici impegni per il benessere animale. Si consiglia la stampa del registro aziendale presente nella BDN alla data di presentazione della domanda

I requisiti minimi e le condizioni di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle e dei ricoveri aziendali condotti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso di adesione parziale alla Misura; in tal caso, pertanto, il rispetto delle B.P.Z. dovrà essere garantito non solo all'interno del ricovero aziendale oggetto di impegno ma anche dei ricoveri comunque non soggetti ad impegno (es. locali adibiti alla rimonta, alla riproduzione, ecc) – intesi come insieme delle strutture di allevamento condotte dall'impresa agricola richiedente - . Per i ricoveri e le superfici aziendali ubicati al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna resta comunque obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Essendo l'aiuto commisurato al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento assoggettate ai diversi impegni di miglioramento attivati in ciascun ricovero aziendale, il beneficiario deve garantire la possibilità di individuare dalla documentazione aziendale tutti i movimenti di capi effettuati su ciascun ricovero; pertanto:

- per tutta la durata del periodo di impegno, le registrazioni dei movimenti di carico e scarico aziendali degli animali dovranno contenere anche il numero del ricovero sul quale i movimenti sono effettuati (per “numero del ricovero” si intende quello attribuito ad esso sulla domanda di aiuto); sui registri dovranno essere annotati anche i trasferimenti interni tra ricoveri.

Gli inadempimenti a tali obblighi di registrazione, qualora pregiudichino la verifica degli impegni, comportano la riduzione dell'aiuto per le UBA non controllabili secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale 1187 del 4 agosto 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Tutte le aziende che partecipano alla Misura dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla **condizionalità** di cui all'Allegato II e III del Reg (CE) n. 73/2009.

Come previsto dalla Misura 215, la valutazione del rispetto della B.P.Z (**valutazione preventiva alla domanda di aiuto**) è differenziata a seconda della specie animale, ed in particolare:

- per la specie bovina (latte e carne) la valutazione preventiva dovrà essere effettuata dal richiedente, direttamente o per il tramite di un consulente tecnico, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto utilizzando uno schema di valutazione e di classificazione predefinito secondo la metodologia I.B.A. – Indice Benessere Animale. Tale valutazione andrà rinnovata anche nel caso in cui un'azienda l'abbia già eseguita in tempi antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto nell'ambito di protocolli sperimentali. Per tale valutazione dovranno essere utilizzate apposite check-list, messe a punto dal C.R.P.A - Centro Ricerche Produzioni Animali – di Reggio Emilia, le cui informazioni essenziali, ai fini della classificazione, saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul web. La classificazione (elaborazione dei dati desunti dalle check-list) verrà attuata conseguentemente utilizzando sempre il citato supporto informatico e risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. Il rispetto della B.P.Z verrà identificato con il livello di classificazione aziendale equivalente a “Classe 3: azienda con un livello sufficiente di benessere” del sistema I.B.A. L'esito della valutazione e della classificazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora l'imprenditore ne faccia ricorso); tale documento costituirà allegato alla domanda di aiuto

predisposta secondo le specifiche di A.G.R.E.A.. L'esito determinato dal supporto informatico confluirà nel SOP. Il supporto informatico permetterà alle Amministrazioni territoriali di acquisire i dati al fine di procedere al completamento dell'istruttoria delle domande;

- per le altre specie animali (ovino – latte e carne - , galline ovaiole, pollo da carne, suino), il rispetto della B.P.Z dovrà essere verificato dal richiedente o per il tramite di un consulente tecnico preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto. A tal fine, dovrà essere effettuata una valutazione preventiva in allevamento utilizzando apposite check-lists messe a punto dal C.R.P.A - Centro Ricerche Produzioni Animali – di Reggio Emilia, le cui informazioni essenziali saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul web. La valutazione risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. L'esito della valutazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora se ne faccia ricorso); tale documento costituirà allegato alla domanda di aiuto predisposta secondo le specifiche di A.G.R.E.A.. L'esito determinato dal supporto informatico confluirà nel SOP. Il supporto informatico permetterà alle Amministrazioni territoriali di acquisire i dati al fine di procedere al completamento dell'istruttoria delle domande.

Per la valutazione preventiva, per ciascun ricovero, dovranno essere riportate alcune informazioni tecnico/strutturali così come indicate, per le diverse specie animali dal “Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

Tra le informazioni richieste si evidenzia quella relativa alla **consistenza zootecnica**. La consistenza zootecnica è riferita:

- **al numero di animali potenzialmente allevabili** in relazione alla caratteristiche strutturali dei ricoveri aziendali regolarmente autorizzati al momento della valutazione preventiva;

- alle categorie di animali così come definite dal Manuale tecnico. Tali categorie dovranno essere convertite, secondo una tabella di conversione contenuta nel suddetto Manuale tecnico, al fine di riportare nella domanda di aiuto le categorie di animali previste dalla Determinazione regionale n. 3511 del 01/04/2008 recante “Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione 12818/2003 – Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale”.

Nel “Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013” sono riportate, per le diverse specie animali, le check-lists di valutazione preventiva del rispetto in allevamento delle relative BPZ.

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

In deroga a quanto sopra previsto, è concessa la possibilità alle imprese richiedenti di partecipare ai corsi di formazione in materia di benessere animale, previsti dalle BPZ, anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e comunque prima della concessione degli aiuti.

Esclusivamente per il settore bovino le non conformità rilevate in ambito di valutazione preventiva del sistema IBA, dovranno essere adeguate alle BPZ non oltre la data di presentazione della prima domanda di pagamento.

8 Natura degli impegni

Gli **impegni** dei beneficiari decorrono dalla data di presentazione della prima domanda di pagamento, e dovranno essere mantenuti per ciascun anno del periodo di impegno.

All'atto della presentazione della domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare gli impegni, tra quelli attivati tramite il Bando, che intende assumere per il periodo di impegno, i quali dovranno a loro volta essere suddivisi in base alla natura degli impegni cioè tra **impegni di mantenimento** (se del caso) ed **impegni di nuova introduzione**. Tali impegni determinano, congiuntamente al numero delle UBA oggetto di impegno / pagamento, la quantificazione dell'entità del sostegno, secondo le modalità indicate nel P.S.R. 2007-2013.

Per **impegni di nuova introduzione** si intendono le operazioni preliminari concluse nell'allevamento successivamente alla presentazione della domanda di aiuto entro e non oltre il termine del periodo di precondizione, che precede la prima domanda di pagamento.

Per il presente bando tale periodo termina improrogabilmente entro e non oltre la data del 16 settembre 2013.

Le operazioni preliminari collegate ad **impegni di nuova introduzione** potranno essere iniziate anche prima della presentazione della domanda di aiuto.

Fermo restando le condizioni sopra esposte, per **impegno di nuova introduzione** si intende anche il caso in cui l'imprenditore, abbia già realizzato e concluso, prima della presentazione della domanda di aiuto, parte delle operazioni preliminari che sono necessarie per assumere un impegno di miglioramento nel suo complesso (caso di impegni di miglioramento integrati che includono due o più operazioni).

Si ricorda che potranno essere ammesse all'aiuto le domande che prevedono almeno un impegno di nuova introduzione (ad esclusione degli impegni vincolanti).

Gli impegni di mantenimento sono quelli connessi ad operazioni preliminari concluse in allevamento nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto secondo i livelli minimi di applicazione delle operazioni prestabilite dalla misura.

Gli impegni previsti all'interno della macroarea A): Management aziendale e personale sono **impegni vincolanti**, e pertanto devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, congiuntamente ad uno o più impegni afferenti ad aree diverse. Tali impegni - assumibili anche secondo le modalità di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1080 del 26 luglio 2010 (controllo e manutenzione degli impianti automatici di allevamento in autonomia) - dovranno essere sempre attivati nei bandi territoriali e ad essi il richiedente deve obbligatoriamente aderire nella domanda di aiuto. L'aiuto corrispondente è pari a quello previsto per gli impegni di nuova introduzione. Le

operazioni preliminari collegate agli impegni vincolanti possono essere state realizzate anche nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti relativi agli impegni vincolanti sono attribuibili esclusivamente ai ricoveri aziendali oggetto di impegno di miglioramento (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e devono essere calcolati in relazione al numero di capi (oggetto di impegno/pagamento espressi in UBA) presenti all'interno dei suddetti ricoveri.

Nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici, farà fede l'atto amministrativo di concessione e l'accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori dell'Amministrazione competente (vedi anche "Collegamento con Misura 121 dell'Asse I del P.S.R. 2007- 2013 o altri contributi pubblici").

Le specifiche tecniche necessarie per la realizzazione delle operazioni preliminari e la valutazione degli impegni di miglioramento sono dettagliate nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013" (**livello minimo di applicazione dell'operazione**). Tali specifiche dovranno essere rispettate anche nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici.

9 Modalità di attuazione degli impegni di nuova introduzione e operazioni preliminari

Le operazioni preliminari, di diversa rilevanza sia dal punto di vista tecnico/progettuale che economico, non costituiscono oggetto di sostegno diretto da parte della Misura 215, ma sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa Misura 215.

Pertanto, è necessario prevedere un periodo di tempo (**periodo di precondizione**) per permettere al beneficiario di realizzare materialmente le operazioni preliminari collegate ad impegni di nuova introduzione e finalizzate al miglioramento del benessere degli animali in allevamento. Al termine di tale periodo, (**per il bando 2012 improrogabilmente entro e non oltre la data del 16 settembre 2013**) e per gli anni successivi al primo anno di impegno, dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento relativa alla gestione degli impegni complessivamente assunti e mantenuti per ciascun anno del periodo di impegno.

L'insieme delle operazioni preliminari materiali e/o immateriali correlate agli impegni di nuova introduzione dovranno essere riportate in un **Piano di Interventi (PI)** firmato dal richiedente, direttamente o per il tramite di un consulente tecnico.

Tale piano costituisce elemento necessario per la valutazione della domanda di aiuto in corso di istruttoria, sia sotto il profilo tecnico che economico, e diventa elemento fondamentale e vincolante ai fini della ammissibilità della domanda di aiuto presentata.

I PI dovranno:

- prevedere un tempo massimo, per la realizzazione con data di inizio lavori e di conclusione delle operazioni preliminari;

- indicare se le operazioni correlate agli impegni abbiano o meno usufruito di finanziamenti pubblici (estremi delle domande di aiuto, delle norme e dei relativi atti amministrativi);
- indicare le modalità e/o gli strumenti con cui il richiedente fa fronte agli oneri economici e finanziari che le operazioni da realizzare comportano;
- contenere, per ciascun impegno di miglioramento del benessere animale, l'elenco delle operazioni preliminari che si intendono introdurre in allevamento;
- dettagliare le operazioni preliminari sopra riportate attraverso acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere e/o forniture di servizi con data di inizio lavori, fatto salvo il caso in cui le operazioni preliminari beneficino di finanziamenti pubblici (es Misura 121 del P.S.R. 2007-2013). Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita, per la fornitura di servizi si fa riferimento alla data di stipula del contratto, per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente;
- contenere una relazione tecnica descrittiva, firmata dal responsabile tecnico aziendale o da un tecnico abilitato, con la quale vengono individuati gli obiettivi di miglioramento da perseguire, con riferimento alle operazioni preliminari collegate agli impegni da adottare.

In ogni caso, l'esecuzione del PI, allegato alla domanda di aiuto, dovrà avvenire e concludersi entro e non oltre il termine del periodo di precondizione, prima della presentazione della prima domanda di pagamento. Il mancato rispetto del suddetto periodo, o l'incapacità di realizzare le operazioni preliminari propedeutiche all'esecuzione degli impegni di miglioramento, comporterà la revoca degli aiuti concessi all'impresa agricola.

Collegamento con Misura 121 dell'Asse I del P.S.R. 2007-2013 o altri contributi pubblici

In particolare, per favorire l'integrazione ed il collegamento tra gli Assi del P.S.R 2007-2013, la Misura accorda priorità agli investimenti realizzati, da parte delle imprese agricole, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" dell'Asse 1.

Le operazioni preliminari, relative a domande di aiuto per impegni previsti dalla Misura 215, che sono eseguite beneficiando dei finanziamenti previsti dalla Misura 121, possono essere correlate, ai fini della corresponsione degli aiuti:

- 1) ad impegni di nuova introduzione, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori determinato dall'Amministrazione competente, è successiva alla presentazione della domanda di aiuto della Misura 215;
- 2) ad impegni di mantenimento, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori determinato dall'Amministrazione competente, ricada nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto della Misura 215. In ogni caso, per poter godere degli aiuti connessi

ad impegni di mantenimento l'azienda dovrà sempre presentare nel contempo, con la domanda di aiuto, richiesta di adesione per almeno un impegno di nuova introduzione.

Tali condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti di impegni che abbiano già beneficiato di finanziamenti previsti dalla Misura ex 1A del P.R.S.R. 2000-2006 o di altri finanziamenti pubblici.

10 Aree di applicazione

La Misura si applica nell'intero territorio provinciale.

Ai fini della delimitazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento al P.S.R. 2007/2013, alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2 e 5.3.2.3 e allegato 1 del PSR 2007/2013 paragrafo 7 e al P.R.I.P.

In particolare le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) sono definite **come aree preferenziali a priorità assoluta** caratterizzate, in ogni caso, dallo stesso livello di priorità. Sotto questo profilo, esse rappresentano un'unica area. Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1191/2007.

Nel rispetto dei riferimenti territoriali sopra riportati, si stabilisce una priorità per le altre aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.)
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).

– Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica

- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R);

11 Procedure di attuazione

11.1 Presentazione delle domande

Possono beneficiare dei pagamenti per il benessere animale gli imprenditori agricoli di cui al precedente punto 6 “Beneficiari” che, in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto”, risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Sono ammesse **unicamente** domande iniziali di aiuto.

Sono considerate domande iniziali di aiuto anche quelle presentate da beneficiari intestatari di concessione rilasciata con l'avviso pubblico del 2010 qualora riguardanti, esclusivamente, ricoveri aziendali diversi da quelli già oggetto di impegno.

Non sono ammissibili domande di ampliamento di impegni assunti con domanda di aiuto in concessione sul bando 2010.

Le domande di contributo devono essere presentate all'Ente territorialmente competente, secondo le modalità procedurali definite da Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), utilizzando la specifica modulistica predisposta dalla medesima Agenzia ed il Sistema Operativo Pratiche (SOP).

L'impresa può presentare una sola domanda di aiuto.

Presso l'Ente territoriale competente è altresì possibile accedere agli atti del procedimento.

In provincia di Parma gli Enti competenti sono i seguenti:

Provincia di Parma

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno

Comunità Montana Unione Comuni Parma Est.

Le domande di contributo devono essere presentate dal 30 gennaio 2012 al 30 aprile 2012. Le eventuali proroghe disposte dalla Regione Emilia-Romagna o da AGREA sono da intendersi fin d'ora automaticamente recepite nel presente avviso pubblico. Di esse si provvederà a darne opportuna pubblicizzazione sul sito internet della Provincia di Parma.

Le dichiarazioni generiche da riportare in domanda di aiuto sono indicate nella Modulistica di AGREA secondo quanto indicato nel POM approvato con delibera della Giunta

Regionale n. 387 del 08/02/10 e successive modifiche delibera Giunta Regionale del 27/12/2011 n.2017

e sono comprensive delle Identificazione delle superfici agricole e delle U.B.A.

11.2 Identificazione delle superfici agricole e delle U.B.A.

L'identificazione delle **superfici agricole** aziendali e della loro utilizzazione, anche se non collegate all'attività di allevamento, è un elemento che risulta fondamentale per:

- la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dalla Misura (Condizionalità);
- l'attribuzione delle priorità, che a vario livello, sono state definite nel presente bando;
- i casi in cui gli impegni per il benessere animale comportino un collegamento funzionale tra gli animali allevati e le superfici agricole utilizzate (es. passaggio ai sistemi di allevamento all'aperto o misto, predisposizione paddocks con superfici unitarie maggiori, ecc).

Per l'identificazione degli **animali** oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 17

del Reg. (CE) n. 1975/06 ed al Reg. (CE) n. 1122/09. In relazione alle diverse specie animali, il numero di animali U.B.A. equivalenti dovrà essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione stabiliti all'Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/06.

11.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegato, fatto salvo quanto disposto al punto 7, uno specifico attestato di partecipazione ad un corso di formazione in materia di benessere animale rilasciato da Enti all'uopo preposti, rilasciato al titolare dell'azienda, ad un familiare, oppure ad uno dei soci o ad uno dei dipendenti.

Con la domanda di aiuto deve essere presentata la seguente documentazione:

- copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 con evidenziata l'esatta ubicazione dei ricoveri aziendali indicando, per ogni ricovero o per ogni porzione di ricovero utilizzata con un diverso allevamento, il codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto;
- copia della relazione di "Valutazione Preventiva" prodotta con il software regionale IBA/BPZ predisposto dal CRPA per tutte le specie animali allevate in azienda;
- copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di benessere animale; nel caso in cui il corso di formazione venga conseguito successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, tale documento dovrà essere fornito prima della concessione degli aiuti;
- documentazione attestante l'eventuale possesso dei requisiti di priorità "trasversali e/o "soggettive" e/o "a valenza locale" di cui al paragrafo 8 del POM.

In relazione alla natura degli impegni, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

● relativamente agli impegni di nuova introduzione:

- Piano degli Interventi (PI) così come specificato nel paragrafo 4 del POM "Requisiti ed impegni";

- contratto o proposta di contratto per la fornitura di servizi da parte di terzi (per esempio impegni che prevedono il ricorso all'assistenza specializzata) dalla quale si evince la data di inizio della prestazione; in alternativa, occorrerà dichiarare in domanda di aiuto che il richiedente si impegna, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal Bando ed in ogni caso mai oltre la data di decorrenza dell'impegno, ad acquisire e utilizzare i servizi che saranno necessari per l'assunzione di impegno;

Nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, il PI potrà essere prodotto in forma semplificata, e dovrà riportare gli estremi degli atti di concessione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di aiuto AGREA) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio dei lavori e di realizzazione delle opere con la data effettiva o prevista di fine lavori. La rimanente documentazione soprarichiamata deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, il PI sarà quello previsto al punto 7.1) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

● relativamente agli **impegni di mantenimento**:

- relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno, ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;

- comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;

- laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.:assistenza specializzata).

Le operazioni collegate agli impegni di mantenimento dovranno essere preliminarmente accertate in corso di istruttoria da parte dell'Amministrazione competente, al fine di determinarne l'ammissibilità agli aiuti. In particolare, dovrà essere verificato che tutte le operazioni siano state regolarmente terminate o acquisite nei termini antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

In sede di accertamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle operazioni.

Nel caso in cui le operazioni abbiano beneficiato totalmente di finanziamenti pubblici, la relazione tecnica potrà essere prodotta in forma semplificata, e dovrà riportare gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione competente se disponibili, o in alternativa la data dell'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di pagamento

AGREA) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori/operazioni. La rimanente documentazione deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, la documentazione andrà prodotta solo in riferimento a quelle operazioni che non sono state oggetto di finanziamento pubblico e la relazione tecnica sarà quella di cui al punto 7.3) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

11.4 Dichiarazioni da inserire nella domanda di aiuto

Nella domanda di aiuto il beneficiario dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000, in particolare:

- che le opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale sono state realizzate nel rispetto della normativa vigente (solo per le opere già realizzate);
- che le operazioni preliminari connesse agli impegni di miglioramento del benessere animale sono state effettivamente concluse alla data indicata nella relazione tecnica o nel P.I.;
- che le operazioni preliminari connesse agli impegni di miglioramento del benessere animale per le quali non è stata indicata nel P.I. una data di ultimazione dei lavori devono essere ancora concluse;
- di essere a conoscenza che, ai fini della concessione del sostegno, le operazioni preliminari devono essere conformi alle specifiche tecniche stabilite dalla Misura;
- di essere a conoscenza che l'adesione alla Misura comporta l'impegno a partecipare ad un corso di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio del periodo di impegno;
- per impegni che prevedono l'introduzione di nuove pratiche/tecniche gestionali di allevamento attraverso l'utilizzo anche di manodopera aziendale (es. registrazione dati per ricovero, piano controllo mastiti, ecc.), di essere a conoscenza che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal Bando ed in ogni caso mai oltre la data di decorrenza dell'impegno, dovranno essere introdotte o mantenute in atto le pratiche o le tecniche gestionali necessarie per l'assunzione degli impegni, secondo le finalità e le modalità previste dalla Misura;
- per impegni che prevedono la fornitura di servizi da parte di terzi, di essere a conoscenza che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal Bando ed in ogni caso mai oltre la data di decorrenza dell'impegno, dovranno essere acquisiti ed utilizzati o mantenuti in essere i servizi necessari per l'assunzione dell'impegno;
- l'eventuale possesso dei requisiti di priorità "trasversali" e/o "soggettive" e/o "a valenza locale" di cui al paragrafo 8 del POM.

12 Competenza

La “Domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni per il benessere animale è **unica**, anche se i ricoveri oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Enti competenti della provincia di Parma. In tal caso la domanda può essere presentata indifferentemente presso uno di tali Enti: Provincia di Parma, Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, Comunità Montana Unione Comuni Parma Est.

12.1 Competenza in ambito interprovinciale

La competenza interprovinciale è da intendersi fra le sole Province che hanno attivato un secondo bando.

Se le UBA oggetto di impegno / pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono i ricoveri con le UBA oggetto di impegno / pagamento (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni). In tal caso si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un'Amministrazione definita “titolare” (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte delle UBA oggetto di impegno / pagamento) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite “cointeressate”.

AGREA segnalerà alle Amministrazioni “titolari”, attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno UBA oggetto di impegno / pagamento ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni “titolari” esamineranno il contenuto di tali domande e comunicheranno alle Amministrazioni “cointeressate” e ad AGREA le domande che devono avere una selezione “separata” indicando:

- le specie animali oggetto di impegno;
- gli impegni di miglioramento di benessere animale;
- le altre Amministrazioni cointeressate (anche in relazione a ricoveri che non hanno UBA oggetto di impegno / pagamento con particolare riferimento alla verifica delle BPZ).

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di “parti” di una singola “domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni di miglioramento, comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine al diritto o meno all’ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a UBA oggetto di impegno / pagamento allevate in ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande con UBA oggetto di impegno / pagamento totalmente ricadenti nel proprio territorio

- alle parti di domande limitatamente alle UBA oggetto di impegno / pagamento ricadenti nel proprio territorio, anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di UBA oggetto di impegno / pagamento fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

La Misura 215 concorre all'obiettivo generale di accrescere la competitività del sistema regionale attraverso una gestione agricola sostenibile, pertanto non sono da ritenersi ammissibili all'aiuto animali allevati all'interno di ricoveri aziendali ricadenti in territori di altre Regioni.

13 Istruttoria delle “domande di aiuto” e predisposizione delle graduatorie

Le domande pervenute entro i termini, successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità, sono ordinate, se necessario, in graduatorie provinciali suddivise per specie animale, approvate dalla Provincia entro 120 giorni dalla presentazione dell'ultima domanda cartacea inviata da AGREA e inserita nel sistema informativo pratiche (SOP).

Con motivato atto del competente Dirigente, tale termine potrà essere prorogato.

La graduatoria relativa alla specie animale che determina il maggiore fabbisogno finanziario rispetto alle disponibilità potranno essere destinate le eventuali risorse non utilizzate dalle graduatorie che presentino un fabbisogno inferiore alla quota di budget attribuita.

Le domande di aiuto di importo inferiore o uguale a 300,00 euro non potranno essere considerate ammissibili.

La procedura di selezione si effettuerà per “specie animale/indirizzo produttivo”, intendendo con tale definizione i raggruppamenti indicati nella tabella presente al paragrafo “Massimali” della scheda di Misura 215 del PSR.

E' facoltà dell'Amministrazione di approvare un elenco di beneficiari senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione, qualora la dotazione finanziaria destinata a ciascuna specie animale risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ritenute ammissibili;

14 Liquidazione degli aiuti

Le domande pervenute, complete di tutta la documentazione e in posizione utile al finanziamento, sono istruite al fine di accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti da parte dell'impresa agricola beneficiaria, nonché dell'ammissibilità degli interventi previsti.

In relazione alla “gestione associata” adottata, oggetto della convenzione citata nella premessa, l'istruttoria è effettuata dall'Ente competente così come definito al precedente punto 11.1. Ove necessario, l'Ente, può richiedere eventuale documentazione integrativa per il perfezionamento dell'istruttoria.

La documentazione integrativa richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente competente, pena la non ammissibilità al contributo della domanda.

La Provincia provvederà, se necessario, alla approvazione delle graduatorie e adotterà gli atti di ammissibilità e di concessione degli aiuti fino alla concorrenza delle risorse assegnate alla graduatoria considerata ,tenendo conto degli oneri per le annualità successive fino al 2013.

L'aiuto concesso è revocato, nel caso in cui il PI non sia realizzato ed il beneficiario ometta di presentare comunicazione di rinuncia entro i termini fissati per la realizzazione delle operazioni preliminari.

E' consentito al beneficiario di adottare, fermo restando che il tipo di impegno richiesto con la domanda di aiuto non può essere sostituito e/o cambiato, delle varianti rispetto alle operazioni preliminari già indicate nel PI, a condizione che tali varianti siano tempestivamente comunicate all'Amministrazione titolare e che non pregiudichino il posizionamento in graduatoria ai fini dell'accesso all'aiuto.

Durante il periodo di impegno il beneficiario non potrà sostituire con impegni diversi quelli dichiarati al momento della presentazione della prima domanda di aiuto.

15 Criteri di selezione

Le graduatorie **provinciali suddivise per specie** sono determinate in base alla valenza degli interventi, in coerenza con quanto stabilito dal PSR e dal PRIP, ed in base alle priorità di seguito indicate:

- 1 - alle priorità di tipo trasversale
- 2- alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) delle superfici oggetto di impegno e alla loro estensione
- 3- alle priorità di tipo tecnico
- 4 - alle priorità soggettive.

L'entità del sostegno è parametrata in funzione del numero e della tipologia degli impegni previsti nell'ambito delle diverse macroaree di miglioramento, prevedendo di incrementare il sostegno spettante a copertura dei maggiori oneri che l'azienda deve sostenere per raggiungere un livello più elevato del benessere animale.

La valutazione del livello di benessere animale di una azienda, al momento della presentazione della domanda, rispetto al quale inizialmente essa si colloca (valutazione preventiva), è il presupposto per individuare gli impegni necessari attraverso i quali realizzare il miglioramento.

15.1 Priorità di tipo trasversale

Il P.S.R, indica alcune priorità di tipo trasversale, quali:

- “allevamenti interessati da specifiche misure di biosicurezza oppure allevamenti interessati direttamente o ricadenti all’interno di aree o territori interessati da specifiche misure di lotta contro le principali malattie del bestiame.....”;
- “allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento IPPC”.

Le priorità di tipo trasversale costituiscono il principale riferimento per la definizione delle graduatorie. Pertanto il punteggio attribuito a tali priorità è sempre superiore a quello attribuito alle priorità territoriali.

Nel caso in cui un’azienda non ricada in alcuna delle aree preferenziali previste dal PSR o dal PRIP, qualora sia stata oggetto di una attribuzione di punteggio di priorità trasversale, risulterà prioritaria rispetto ad una azienda che, pur ricadendo in aree preferenziali, incluse quelle della Rete Natura 2000 o nelle ZVN, non presenta le caratteristiche per l’attribuzione delle priorità trasversali.

Modalità per l’attribuzione delle priorità trasversali

Le priorità di tipo trasversale devono essere considerate inerenti a caratteristiche aziendali e devono essere sommate ai punteggi delle priorità di tipo territoriale.

In tabella 1, si identificano i livelli di priorità che si originano dalle sovrapposizioni delle priorità trasversali con l’attribuzione dei relativi punteggi.

Le priorità relative alle misure di biosicurezza e alla lotta alle malattie degli animali, sono attribuibili a seguito di specifiche disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie competenti, ovvero alla partecipazione delle aziende agricole a specifici piani di sorveglianza delle malattie.

Le priorità relative alla lotta alle malattie degli animali sono attribuibili esclusivamente qualora nel contempo, per un’azienda, siano attribuibili anche le priorità relative alle misure di biosicurezza.

Le priorità relative ai requisiti di biosicurezza riguardano solo alcune tipologie o categorie di allevamento.

I requisiti sono costituiti dal possesso di qualifica sanitaria, oppure dalla partecipazione a specifici piani di sorveglianza, o di corretta prassi igienica, oppure dalla dimostrazione di analisi favorevoli per i piani di autocontrollo aziendali; tali requisiti devono essere attestati dai Servizi veterinari delle ASL.

Nella tabella 2, di cui alla pagina successiva, vengono indicate, per ogni specie animale, i requisiti di biosicurezza che danno luogo a priorità e le modalità che certificano il possesso dei requisiti suddetti.

I punteggi relativi alle misure di biosicurezza sono da intendersi come in tabella 1, nel caso un'azienda ne possieda più di uno, verranno attribuiti punti 300 per ogni requisito successivo al primo.

La priorità relativa alla **lotta contro le principali malattie del bestiame**, a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti, è attribuita esclusivamente a favore delle aziende agricole/allevamenti che, nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto, ricadono all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza, individuate da specifici provvedimenti emanati da parte delle Autorità sanitarie competenti, all'interno delle quali sono state imposte misure di contenimento della malattia e/o vincoli di tipo sanitario per il bestiame.

Tabella 1 – Punti attribuiti per tipo di priorità trasversale

Livelli di priorità	Tipi di priorità trasversali			punti
	<i>Misure di biosicurezza</i>	<i>Lotta alle malattie</i>	<i>IPPC Dir. 96/61/CE</i>	
<i>1</i>	x	x	x	10.000*
<i>2</i>	x	x		9.000*
<i>3</i>	x		x	8.000*
<i>4</i>	x			7.000*
<i>5</i>			x	6.000

(*) punteggio attribuito con il possesso di una sola misura di biosicurezza

Per definire in modo univoco i requisiti del criterio biosicurezza per le singole specie animali si farà riferimento alla tabella b che definisce i requisiti richiesti per le diverse tipologie di allevamento. Per le tipologie di allevamento per le quali non sono stati individuati specifici requisiti di biosicurezza (es. bovino da carne), la priorità sarà attribuita alle aziende che sono state ricomprese all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti nel biennio precedente alla presentazione della domanda di aiuto, attribuendo ad esse il livello di priorità 4 stabilito in tabella 1.

Tabella 2 – Criteri di biosicurezza per tipologia di allevamento

Definizione criterio biosicurezza			
Tipologia allevamento	<i>Requisito biosicurezza</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Autorità che comunica il possesso del requisito</i>
<i>Suino</i>	Qualifica sanitaria allevamento esente da trichine	Qualifica presente in BDN	Servizio veterinario ASL
<i>Suino</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino latte</i>	Partecipazione piano sorveglianza Blue tongue come azienda sentinella	Registrazione presso la ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte</i>	Piano di autocontrollo mastiti attuato da almeno 6 mesi	Dati analitici autocontrollo favorevoli per requisito cellule	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte o da carne</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010	Servizio veterinario ASL
<i>Ovino</i>	Partecipazione al piano di selezione genetica Scrapie	Registrazione presso ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovino</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010	Servizio veterinario ASL
<i>Ovaiola</i>	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 6 mesi	Piano validato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovaiola</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010	Servizio veterinario ASL
<i>Pollo da carne</i>	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 3 mesi	Referti analitici favorevoli	Servizio veterinario ASL
<i>Pollo da carne</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010	Servizio veterinario ASL

Nota alla tabella 2: l'attribuzione del criterio di priorità relativo all'applicazione, da parte dell'azienda agricola, dei manuali di corretta prassi igienica è subordinata all'effettiva predisposizione ed approvazione dei manuali medesimi da parte dell'Autorità competente (nazionale e regionale).

15.2 Priorità territoriali

Tali priorità sono assegnate ai tre gruppi di aree di seguito elencati.

AREE DI TIPO A

Aree preferenziali di valenza regionale, trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2, ovvero le aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

AREE DI TIPO B

Altre aree preferenziali, ovvero tutte le aree preferenziali di cui al precedente punto 10 “Aree di applicazione”, eccetto le aree di tipo A sopra riportate. Alla Misura 215 sono associate specifiche aree preferenziali.

AREE DI TIPO C

Le delimitazioni cartografiche delle aree preferenziali di valenza locale, ovvero le aree individuate dal PRIP, sono disponibili sul sito web della Provincia di Parma.

Nel caso in cui sia mancante il file cartografico relativo ad un’area preferenziale e se l’azienda ritenga, per fondate e dimostrabili condizioni, di godere di una particolare preferenzialità, deve allegare alla domanda di aiuto la documentazione comprovante l’ubicazione in tale area preferenziale.

Le aree di tipo A, come sopra individuate, sono considerate come un’unica area alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità assoluto; alle aree di tipo B e di tipo C (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Le aree di tipo B sono oggetto di priorità subordinata rispetto a quella assegnata alle aree di tipo A.

Le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole che ricadono nelle aree di tipo C, sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali di tipo A e di tipo B.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie, vengano definiti anche dalla contemporanea coesistenza, su una medesima area, di diverse sensibilità ambientali specifiche.

Conseguentemente, una superficie in cui si sovrappongono più aree preferenziali è prioritaria rispetto ad una superficie senza sovrapposizioni.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l’attribuzione di un peso (punteggio) alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l’importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Il valore del peso riferibile a ciascuna area preferenziale tiene conto di quanto indicato di seguito:

- alle singole aree di tipo A deve essere attribuito un peso di uguale valore, essendo riconosciuta a tali aree lo stesso livello di priorità;
- il rapporto tra i pesi delle aree di tipo A e delle aree di tipo B, deve essere almeno di **2** (per le aree di tipo A) ad **1** (per le aree di tipo B); operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra il peso attribuito alle aree di tipo A e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B;

- per l'attribuzione dei pesi alle aree di tipo B, vale l'ordine di priorità stabilito per gruppo di tutela e zona altimetrica nella tabella 3 sotto riportata.

Coerentemente con quanto stabilito dal PSR, dal Programma Operativo di Asse e di Misura e dalla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 363 del 17 marzo 2008, i pesi attribuiti alle varie aree preferenziali sono di seguito elencati per i tre diversi tipi di area: A, B, C.

Aree di tipo A: 54 punti ad ogni area. In caso di sovrapposizione delle aree i punti verranno sommati.

Aree di tipo B: punti sulla base della tabella 3. Ad ogni sovrapposizione di area nell'ambito dello stesso gruppo di tutela verranno attribuiti ulteriori 0,10 punti.

Tabella 3 - Pesi attribuiti per area preferenziale di tipo B e per ambito territoriale

Aree preferenziali per tutela prevalente	PIANURA	COLLINA e MONTAGNA
Tutela naturalistica	Punti 25	Punti 25
Tutela idrologica	Punti 12	Punti 6

Aree di tipo C: 0,20 punti ad ogni area prevista.

Inoltre, ad ogni sovrapposizione di area verranno attribuiti ulteriori 0,20 punti.

In seguito per l'attribuzione dei punteggi alle priorità territoriali delle domande presentate verrà posto in essere da AGREA una griglia di valutazione che normalizzerà il punteggio a 100.

15.3 Criteri tecnici e soggettivi

I criteri tecnici agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli territoriali ed i criteri soggettivi operano, a loro volta, in subordine rispetto ai criteri tecnici.

Priorità di tipo tecnico

Le priorità tecniche sono riconducibili agli impegni di miglioramento definiti per ogni specie animale dalla Misura 215 del PSR, Allegato 2 e così come meglio specificati dal “Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

Si stabilisce un ordine delle priorità tecniche così come di seguito riportato:

- a) Numero totale di impegni di nuova introduzione.

Il numero totale di impegni di nuova introduzione costituisce il principale ordinatore delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità territoriali e/o trasversali.

- b) Numero totale di impegni di mantenimento

Il numero totale di impegni di mantenimento costituisce l’elemento ordinatore di secondo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione.

- c) Numero totale di impegni a priorità specifica

Il numero totale di impegni a priorità specifica costituisce l’elemento ordinatore di terzo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e di mantenimento, cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione e di impegni di mantenimento.

Tutte le priorità tecniche non sono oggetto di attribuzione di punteggi.

Priorità di tipo soggettivo

Le priorità soggettive sono definite:

- dalla Misura 215 quali priorità di tipo verticale;
- dall’Allegato 2 del PSR;
- dai “Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell’asse 2” approvati nel Comitato di sorveglianza del 7 dicembre 2007.

Tali priorità sono di seguito elencate secondo livelli decrescenti.

1) **Progetti collettivi di cui all’asse 1:** impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all’interno di specifici progetti collettivi di cui all’asse 1;

2) **Requisiti di professionalità e redditività:** nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell’ambito della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole – con la quale la Misura 215 è spesso strettamente collegata. In tale ambito i requisiti di professionalità e redditività attinenti a

conduttori che realizzano le operazioni preliminari di cui alla Misura 215 attraverso l'attuazione della Misura 121, godono di maggiore priorità;

3) **Iscrizione ai libri genealogici:** limitatamente ai settori **bovino, ovino, suino**, le aziende iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte;

4) **Partecipazione ai programmi di assistenza tecnica:** è accordata priorità alle aziende agricole che partecipano ai programmi di assistenza tecnica al settore zootecnico attuati ai sensi della L.R. n. 28/98 o della L.R. n. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

5) **Aziende certificate biologiche:** è accordata priorità ad aziende certificate biologiche. Tale priorità è accordata solo per le aziende che allevano animali oggetto di impegno in regime di zootecnia biologica.

I tipi di priorità sopra riportati sono applicati sempre in modo subordinato, ciò vuol dire che nessuna contemporanea coesistenza dei livelli di priorità inferiori può superare un livello di priorità superiore.

Altre priorità soggettive sono:

- aziende condotte da giovani: con tale definizione si intende l'imprenditore agricolo che, alla data di presentazione della domanda iniziale di aiuto, ha un'età inferiore a 40 anni; nel caso di società di persone o di capitali, il requisito deve essere posseduto da almeno un socio

- aziende che allevano animali della specie suina:

- a) costruite o ristrutturate prima del 15 marzo 2004, che si ristrutturano conformemente ai requisiti previsti dal D.lgs. n. 53/2004; tale priorità viene riconosciuta ai ricoveri oggetto di impegno;

- b) che adeguano le recinzioni e i sistemi di alimentazione degli animali e di raccolta e gestione delle deiezioni e dei depositi degli attrezzi, ai fini dell'ottenimento di qualifiche sanitarie.

Ulteriori priorità soggettive sono:

1) Zona Omogenea:

- a) Montagna

- b) Collina

- c) Pianura

2) Allevamenti bovini da latte

16 Pagamenti per il benessere animale concedibili

Il sostegno viene espresso in Euro/UBA. L'entità del sostegno per ogni impegno (premio base) è calcolata su base annua.

Inoltre, per alcune specie animali previste dalla Misura, il sostegno è differenziato in relazione alla localizzazione territoriale dell'allevamento e/o alla specializzazione/indirizzo produttivo, in particolare:

Specie ammesse	Livello massimo del sostegno (Euro/UBA)
1) Bovino da latte	
a. formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna	303,5
b. formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura	196,49
c. formaggio Grana Padano / latte alimentare	202,58
2) Bovino da carne	
a. vitellone pesante ciclo aperto/ingrasso	75,85
b. linea vacca – vitello ciclo chiuso /misto (produzione vitellone pesante)	242,64
c. linea vacca – vitello ciclo aperto	193,68
d. vitello a carne bianca	40,23
3) Ovino Latte	80,33
4) Ovino Carne	80,33
5) Galline Ovaiole	60,00
6) Pollo da carne	23,33
7) Suino a ciclo chiuso	35,30

Si specifica che, per quanto riguarda il bovino da carne linea vacca-vitello ciclo misto, dovrà essere applicato il sostegno già definito per la linea vacca-vitello ciclo chiuso.

Per quanto riguarda la specie bovina da latte, all'interno della categoria "formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna" ricadono le aziende agricole produttrici di formaggio Parmigiano Reggiano (in modo prevalente riguardo alla destinazione del latte) ubicate:

- nelle zone svantaggiate, così come delimitate e definite dalla Regione ai sensi dell'art. 3 par. 3 e 4 della Direttiva n. 75/268/CEE;

- nelle aree ricadenti nell'ambito generale "montagna" così come individuato dal PSR 2007 al paragrafo 2 "La zonizzazione definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale" del cap. 5.3.2.2.

Le aziende non ricadenti nelle zone suddette ricadranno nella categoria "formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura". Le aziende che producono latte destinato a produzioni diverse da quelle suindicate verranno assimilate alla categoria "formaggio Grana Padano/latte alimentare".

Si riconosce l'aiuto definito per il formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) il/i ricovero/i aziendale/i, oggetto dell'/gli impegno/i, ricade/ono all'interno delle suddette aree;
- 2) almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno delle suddette aree.

La Misura fissa anche il livello massimo del sostegno relativamente a ciascuna specie animale (Euro/UBA).

In ogni caso, fermo restando il livello massimo del sostegno, i pagamenti sono corrisposti in relazione al tipo di impegni richiesti in domanda per il numero delle UBA ad essi assoggettate, e suddivisi tra impegni di mantenimento e impegni di nuova introduzione.

Nel caso del mantenimento l'entità del premio base è decurtata del 50%.

L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni di mantenimento e di nuova introduzione.

L'entità complessiva del sostegno, così come sopra definita, per UBA, calcolata al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20% per ogni annualità.

La domanda di pagamento di ogni anno dovrà far riferimento, all'entità del sostegno riferito a ciascun impegno, espresso in Euro/UBA, per il numero delle UBA oggetto di impegno / pagamento secondo quanto di seguito riportato:

- 1) prima domanda di pagamento: 100% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno / pagamento;
- 2) seconda domanda di pagamento: 80% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno / pagamento;
- 3) terza domanda di pagamento: 60% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno / pagamento;
- 4) quarta domanda di pagamento: 40% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno / pagamento;
- 5) quinta domanda di pagamento: 20% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno / pagamento.

Il massimale aziendale (Euro), per ciascuna annualità, è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in Euro/UBA, per il numero di UBA oggetto di impegno e di pagamento.

Le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto di impegno / pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione degli aiuti, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 17 "Domande di pagamento".

I sostegni previsti dalla Misura sono cumulabili con quelli previsti dalla Misura 214 – pagamenti agro ambientali.

Allo stesso modo non sono previste incompatibilità né limiti alla cumulabilità con le indennità compensative in zona svantaggiata previste dalle Misure 211.

Per quanto riguarda la coerenza e le interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico, la Misura fa riferimento alla cumulabilità degli aiuti - previsti dalla stessa Misura - con gli aiuti connessi all'applicazione dell'art.69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 relativo a pagamenti supplementari per specifici tipi di agricoltura e per la produzione di qualità. Si fa presente che tale eventuale interrelazione è da ritenersi superata dal momento che il sostegno specifico per tipi di agricoltura e per la produzione di qualità è normato attualmente dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 (che abroga il Reg (CE) n. 1782/2003 e, a partire dal 2010, anche il suddetto art. 69.)

A tal proposito, si fa presente che non sono ravvisabili potenziali situazioni di doppio finanziamento con i sostegni specifici previsti dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

L'organismo pagatore (AGREA) eseguirà i controlli su tutte domande prima di effettuare il pagamento per verificare l'esclusione del doppio finanziamento, attraverso la verifica informatica sulle relative banche dati gestionali.

17 Presentazione delle “domande di pagamento”

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (UE) n. 65/2011, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti per impegni di benessere animale durante il periodo di impegno solo attraverso la presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità stabilite da AGREA.

I beneficiari, per poter presentare la **prima domanda di pagamento**, devono aver concluso le operazioni preliminari e trasmettere, all'Ente competente, unitamente ad essa, la richiesta di verifica di fine lavori e la documentazione consuntiva e completa; tale documentazione dovrà attestare che le operazioni sono state eseguite entro i tempi previsti dalla concessione dell'aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuti.

Sono previste tre finestre annuali (in febbraio, in giugno e in ottobre) in cui il beneficiario potrà presentare la prima domanda di pagamento; per ciascun beneficiario la ciclicità annuale per la presentazione delle domande successive, sarà determinata dal periodo / finestra in cui ha presentato la prima domanda di pagamento.

17.1 Informazioni contenute nella domanda di pagamento

La domanda di pagamento conterrà l'indicazione degli impegni desunti dalla domanda di aiuto e riferiti al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento così come approvati nell'atto di concessione; il beneficiario dovrà aggiornare annualmente, in ciascuna domanda di pagamento:

- il dato complessivo degli animali allevati, a livello di dato generale aziendale.

A tal fine, dovrà essere dichiarata la consistenza effettiva degli animali detenuti alla data di presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di pagamento non risultino presenti animali in allevamento (es. vuoto sanitario), andrà indicato il dato di consistenza media degli animali allevati dall'inizio dell'anno solare corrente al momento in cui gli animali risultano assenti dai ricoveri. Nel caso in cui, invece, risultino sia ricoveri con

pagina 42 di 55
animali che ricoveri senza animali, il dato di consistenza andrà riferito alla sommatoria delle consistenze degli animali dichiarate nei ricoveri al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Si ricorda che, ai fini istruttori, si terrà conto anche della consistenza zootecnica dichiarata nell'anagrafe regionale delle aziende agricole (media dell'annualità precedente), pertanto ogni richiedente contestualmente dovrà rendere coerenti ed aggiornare i dati anagrafici alle specifiche qualità aziendali dichiarando, qualora ne ricorrano le condizioni, tale dato nel sistema informativo agricolo regionale;
- il dato degli animali effettivamente presenti in ciascun ricovero (sia oggetto di impegno che non oggetto di impegno) al momento di presentazione della domanda di pagamento (dato finalizzato all'effettuazione del controllo). Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di pagamento non risultino presenti animali nei ricoveri (es. vuoto sanitario), andrà indicato il dato di consistenza media degli animali allevati dall'inizio dell'anno solare corrente al momento in cui gli animali risultano assenti dai ricoveri.

La domanda di pagamento conterrà poi anche le indicazioni relative all'utilizzazione delle superfici aziendali (piano colturale) e l'indicazione di un conto corrente bancario o postale obbligatoriamente intestato al beneficiario, sul quale eseguire il pagamento.

17.2 Documentazione della prima domanda di pagamento

Alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati tutti i documenti necessari per procedere all'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti, dell'acquisizione dei servizi, dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali, e dell'adozione di specifiche pratiche o tecniche gestionali di allevamento. Tali documenti saranno differenziati a seconda che le operazioni preliminari siano connesse ad impegni di nuova introduzione o impegni di mantenimento.

Nel caso di impegni di nuova introduzione alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati:

- 1) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno, ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;

- 2) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- 3) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.:assistenza specializzata);
- 4) documentazioni utili ad attestare l'esecuzione delle operazioni preliminari correlate agli impegni;
- 5) nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, alla domanda andrà allegata apposita relazione tecnica finale che riporta una descrizione sintetica delle operazioni introdotte correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori, gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda AGREA). Pertanto, per tali impegni non sarà necessario allegare la documentazione suddetta (dal punto 1) al punto 5).

Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, ovviamente la documentazione andrà prodotta solo in riferimento alle operazioni non già oggetto di aiuto.

17.3 Dichiarazioni relative alla prima domanda di pagamento

Nella prima domanda di pagamento, il beneficiario deve dichiarare il rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale.

Sarà cura di AGREA dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/> e nei siti www.provincia.parma.it www.agriparma.it

17.4 Casi verificabili e sostegni concedibili

Fermo restando che le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto impegno / pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, il beneficiario dovrà procedere come rispettivamente indicato, tenendo conto che le domande di variante potranno essere presentate in qualsiasi momento a partire dalla concessione del sostegno:

A)

Il beneficiario che intendesse ridurre l'impegno (sia come numero di UBA oggetto di impegno / pagamento che come tipologia di impegni adottati), dovrà presentare, prima della domanda di pagamento, una "**domanda di variante**" alla domanda di aiuto, allegando documentazione tecnica o note esplicative in merito alle motivazioni di tale richiesta.

Sulla domanda di variante l'Amministrazione competente effettuerà un'istruttoria e rilascerà una nuova concessione o, in alternativa esprimerà il proprio diniego.

Nello stesso atto, l'Amministrazione competente definirà gli importi oggetto eventualmente di riduzione / restituzione.

Gli unici casi in cui l'Amministrazione competente potrà non esigere la restituzione degli aiuti già erogati, sono quelli derivanti da riduzione del numero di animali allevati o degli impegni per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali, così come previste dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006;

B) Variazioni dovute a circostanze eccezionali o cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali dovranno essere notificate dai beneficiari nei termini previsti dal precedente punto 6) e debitamente accertate da parte delle Amministrazioni competenti. Queste ultime inoltre accertano se esistono le condizioni tecniche e amministrative affinché il beneficiario possa continuare ad applicare gli impegni e a godere del diritto all'aiuto per il numero di UBA ammissibili al pagamento. Tali UBA potranno al massimo corrispondere al numero di UBA oggetto di impegno / pagamento riportato nella domanda di pagamento precedente al momento in cui sono sopravvenuti i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali. In ogni caso resta fermo quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e dall'art. 57, paragrafo 3 del Reg. (CE) n- 796/2004 per le cause di forza maggiore e/o per le circostanze eccezionali.

Se il beneficiario al quale sono state riconosciute le condizioni di circostanza eccezionale o causa di forza maggiore è in grado di ripristinare le originarie condizioni dell'allevamento entro il termine per la presentazione della successiva domanda di pagamento, l'Amministrazione competente potrà ammettere la prosecuzione dell'impegno, per le annualità successive, alle medesime condizioni predeterminate nell'originario atto di concessione. Viceversa se le riduzioni di impegno rivestono carattere permanente, il beneficiario prima della successiva scadenza annuale della domanda di pagamento, dovrà presentare apposita **"domanda di variante"** in diminuzione.

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali si verificano a ridosso della scadenza annuale della domanda di pagamento (febbraio, giugno, ottobre), nell'atto in cui l'Amministrazione competente accerta l'esistenza di tali condizioni, può essere concessa la possibilità di uno slittamento (una tantum) della presentazione della domanda di pagamento alla finestra successiva, fermo restando il mantenimento del periodo di impegno.

C) Variazioni dell'assetto strutturale aziendale NON connesse con l'impegno

Le modifiche dell'assetto strutturale aziendale (variazioni della capienza massima dei ricoveri, chiusura di ricoveri, acquisizione o realizzazione di altri ricoveri), anche quando non interessassero ricoveri assoggettati ad impegni, sono comunque rilevanti in relazione al rispetto delle BPZ.

Nei casi sopra citati occorre quindi sempre integrare la relazione di "Valutazione preventiva" e presentarla congiuntamente ad una variante alla domanda di aiuto, che, pur non comportando diminuzione dell'impegno, allinei la descrizione della struttura aziendale allo stato di fatto presente.

L'Amministrazione competente, fatto salvo quanto successivamente indicato in merito ai cambi di beneficiario, accerterà la permanenza del requisito di ammissibilità e confermerà, nel caso, la concessione.

17.5 Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria delle domande di pagamento sarà compiuta secondo le disposizioni che saranno definite da AGREA.

18 Controlli

Per poter garantire la controllabilità della Misura, i beneficiari dovranno annotare obbligatoriamente, sui registri di carico e scarico aziendale, il numero del ricovero a cui si riferisce ciascun movimento dei capi registrato. Potranno valere a questo fine anche altre forme di registrazione analitica dei movimenti dei capi che le aziende beneficiarie abbiano già in uso, purché idonee a permettere l'individuazione delle consistenze di animali di ciascun ricovero aziendale sottoposto a impegno.

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (UE) n. 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle misure attuative ed integrative in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni previste dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1187 del 4 agosto 2011 recante "Reg (CE) 1698/2005. PSR 2007-2013, Asse 2, Misura 215 pagamenti per il benessere degli animali. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg (UE) 65/2001 e al D.M. MIPAAF 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 131 del 18/08/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (A.G.R.E.A.) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

La Provincia di Parma, la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno e la Comunità Montana Unione Comuni Parma Est, si riservano di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle norme vigenti.

19 Condizionalità e Buone Pratiche Zootecniche (BPZ)

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità si richiamano:

- il Reg. (CE) n. 73/2009, artt. 4, 5 e 6 e Allegati II e III;
- il Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009

In applicazione dell'art. 51 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche i beneficiari degli aiuti previsti dalla presente Misura sono tenuti al rispetto dei requisiti di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, così come recepiti dallo Stato italiano dal Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei

programmi di sviluppo rurale” e dalla Regione Emilia-Romagna con le deliberazioni che vengono adottate per ciascun anno solare.

Ai fini dell’attuazione dei controlli di Condizionalità si richiamano inoltre:

- il Reg. (UE) n. 65/2011;
- il Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Durante il periodo di impegno, i beneficiari dovranno altresì rispettare i requisiti minimi previsti dalla Buona Pratica Zootecnica così come richiamati nell’Allegato 2 al PSR 2007-2013.

In ogni caso, la mancata ottemperanza alle pertinenti norme della condizionalità e degli ulteriori standard previsti dalla B.P.Z. comporterà anche l’applicazione dell’art. 15 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

20 Perdita dei requisiti e inadempimenti

20.1 Irregolarità

Per i casi di **“inadempimento”** (mancato rispetto degli impegni assunti), si rimanda in particolare agli art. 18, 19, 21 del Reg. (UE) 65/2011 ed allo specifico sistema sanzionatorio.

E’ inoltre previsto il **“recupero degli importi indebitamente percepiti”** (vedi art. 5 del Reg. (UE) 65/2011 e art. 80 del Reg. (CE)1122/2009).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei pagamenti per il benessere degli animali

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nella Misura 215, nell’Allegato 2 alla Misura e nel “Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

I requisiti richiesti per l’accesso agli aiuti della Misura devono essere mantenuti per l’intera durata del periodo di impegno, pena la revoca della concessione del sostegno ed il recupero degli aiuti come dall’art. 5 del Reg. (UE) 65/2011

In relazione ad ogni singolo impegno di miglioramento del benessere animale oggetto di domanda, inoltre, gli aiuti concessi sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi le operazioni preliminari entro i termini stabiliti o realizzi operazioni preliminari difformi da quelle connesse all’attuazione dell’impegno medesimo.

2. Difformità di UBA

Per i casi di “difformità” delle UBA, si rimanda in particolare all’art. 17 del Reg. (UE) 65/2011 e a quanto specificato al punto 11 “domande di pagamento”. Per le specie diverse dai bovini ed ovicapri (suini ed avicoli) si applica quanto prescritto all’art. 17 del DM 30125 del 22/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli indici di conversione in UBA adottati per l'applicazione della Misura sono unicamente quelli stabiliti dall'Allegato V del reg. (CE) 1974/06.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti per il benessere degli animali" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 215 sono specificati nell'Allegato 2 al P.S.R. 2007-2013 e nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013". Gli stessi devono essere rispettati per l'intero periodo di impegno.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 ed all'art 14 del DM 30125 del 22/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama quanto previsto per l'individuazione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti e la conseguente determinazione degli importi da ridurre. Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura 215, compreso il caso in cui non risultino ammissibili a pagamento impegni di nuova introduzione; in tale evenienza si procederà alla revoca della concessione ed al recupero degli aiuti percepiti ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e dell'art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009.

La Regione Emilia-Romagna, con la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 1187/2001 – e successive modifiche - ha disciplinato gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (UE) 65/2011.

20.2 Cambio di beneficiario

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti per il benessere animale, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la titolarità della sua azienda ad un altro soggetto, colui che acquisisce la conduzione (cessionario), se in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Misura, potrà proseguire l'impegno in corso in qualità di subentrante.

Le casistiche possibili sono le seguenti:

	Divisione aziendale	Cambio di conduzione senza divisione aziendale
Subentrante senza impegni Misura 215 in corso	Gli impegni potranno continuare a condizione che, oltre ai requisiti già previsti per il cambio di conduzione senza divisione aziendale, siano rispettate anche le condizioni specifiche di ammissibilità alla Misura su tutte le porzioni in	Il subentro potrà essere considerato ammissibile a condizione che il subentrante possieda i requisiti soggettivi e rispetti le condizioni di

	cui si divide l'azienda, in particolar modo dovranno essere rispettati, in ciascuna delle parti in cui l'azienda si divide, gli impegni vincolanti. È fatta eccezione per l'impegno di nuova introduzione, che potrebbe trovarsi anche in una sola delle parti in cui viene divisa l'azienda.	accesso per aderire alla Misura (compresa la formazione), non sia oggetto di esclusioni specifiche e, qualora conduca al contempo altri allevamenti, presenti per essi la valutazione preventiva da cui risulti il rispetto delle BPZ..
Subentrante con altri impegni Misura 215 in corso	Il subentrante, con una domanda di variante alla propria domanda di aiuto, aggatherà ai propri impegni già in essere, gli impegni collegati ai ricoveri acquisiti per subentro ed allineerà la scadenza di presentazione dell'unica domanda annuale di pagamento a quella già adottata per i propri impegni. Gli impegni oggetto di subentro, saranno cumulati con quelli già in essere e non potrà pertanto essere ammesso un subentro che determina, attraverso la sommatoria dei premi base di ciascun impegno, il superamento del massimale previsto per specie animale / indirizzo produttivo. Gli impegni manterranno ciascuno il periodo originario di durata.	
Casi misti: subentranti con e senza impegni in corso o mantenimento di parte della conduzione al beneficiario iniziale	Nelle situazioni "miste" (diversi subentranti con e senza impegni già in atto) ed anche nei casi in cui il beneficiario originario intenda continuare l'impegno su una parte dei ricoveri di cui mantiene la conduzione, valgono entrambe le regole sopra indicate per i subentranti con impegni in corso e per quelli senza altri impegni.	Caso non verificabile

Obblighi del subentrante:

- dare comunicazione del subentro al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003, al fine di aprire o aggiornare, se ne ricorre il caso, la propria posizione anagrafica;
- presentare una domanda di variante alla propria domanda di aiuto o una domanda per “cambio beneficiario” entro i medesimi termini di cui sopra e corredata della documentazione necessaria a descrivere e motivare le variazioni effettuate, compresa l'eventuale nuova valutazione preventiva;
- presentare domanda di pagamento, se ottenuta la concessione al subentro, alla prima scadenza annuale utile, in base alla ciclicità annuale definita dalla prima domanda di pagamento relativa agli impegni su cui si subentra (o mantenendo la propria ciclicità annuale nel caso in cui il subentrante abbia altri impegni in corso).

Se il subentro avviene nel corso del periodo di precondizione, la notifica di concessione al subentro definirà i termini per la presentazione della prima domanda di pagamento.

Obblighi del cedente:

- se la cessione è parziale dovrà aggiornare la propria posizione anagrafica qualora essa sia variata;
- sempre in caso di cessione parziale dovrà presentare domanda di variante alla propria domanda di aiuto.

Se il cessionario non intende subentrare negli impegni:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente o anche disgiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, entro gli stessi termini di cui al comma 3 dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 17/2003, che l'impegno viene interrotto o ridotto in quanto il cessionario non intende subentrare negli impegni in atto; nei casi di rinuncia parziale dovrà essere presentata la domanda di variante in riduzione dal beneficiario iniziale.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il subentro "...il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto..." e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti, e previo atto di concessione al subentro dell'Amministrazione competente.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'/gli impegno/i originariamente assunto/i è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

21 Responsabile del procedimento amministrativo

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Vittorio Romanini – Servizio Agricoltura e Risorse Naturali – Provincia di Parma - Piazzale Barezzi n. 3, 43100 Parma – email v.romanini@provincia.parma.it

22 Referente della Misura

Il Referente della Misura è il Dott. Emilio Lenzo – Servizio Agricoltura e Risorse Naturali – Provincia di Parma – Piazzale Barezzi n. 3, 43100 Parma – Telefono 0521 931501 email – e.lenzo@provincia.parma.it

23 Privacy

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali contenuti nei documenti prodotti in relazione al presente Bando, verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente all'istanza, con criteri di liceità e correttezza, nel rispetto della citata Legge e dei relativi obblighi di riservatezza e conservati, a seconda della competenza territoriale, presso gli uffici del Servizio Agricoltura e Risorse Naturali della Provincia di Parma o della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno o della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est.

24 Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Bando, si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, in particolare al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ed al Programma Operativo di Misura approvato con deliberazione della Giunta regionale n.2017 del 27 dicembre 2011e al “Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215” approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 387 del 8 febbraio 2010.

Per la consultazione dei documenti specifici della Misura si fa riferimento alla seguente pagina web di “ermes agricoltura”:

<http://www.ermesagricoltura.it/Piano-Regionale-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013/Asse-2-Miglioramento-dell-ambiente-e-dello-spazio-rurale/Misura-215-Pagamenti-per-il-benessere-degli-animali>